

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.88/45215/2010

OGGETTO: COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della variante parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/09/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 22/10/2010 (*prat. n. 132/2010*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 29/09/2010 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ?? *"Recepimento dei dispositivi del Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.) con conseguente individuazione di nuove aree a destinazione produttiva/commerciale lungo l'asse della via Val Pellice, modifiche all'assetto della viabilità e dei parcheggi pubblici;*
- ?? *cancellazione di un tratto di viabilità previsto dal vigente P.R.G.C. a nord del concentrico in direzione Prarostino e modifica della relativa fascia di rispetto;*
- ?? *modifica delle aree per Servizi S1 nel capoluogo, dell'area S33 lungo la Via Valpellice e dell'area S13 in prossimità della chiesa della Frazione di Miradolo;*
- ?? *modifica del perimetro delle aree urbanistiche Apf2.3, RC2.10, R2.2.1, IC.11;*
- ?? *previsione di un parcheggio privato a Servizio delle attività che si svolgono nel castello di Miradolo;*
- ?? *correzione di errore materiale tramite modifica della destinazione urbanistica dell'area individuata a catasto al foglio 12, n. 53 parte, 31 parte, 32, 33, 34, 38 parte, 40 parte, 41 parte, 42 parte, 43 parte, 49 e 50 da area Agricola Montana ad Area Agricola;*
- ?? *modifica della fascia del cimitero del capoluogo e di quello della frazione di Miradolo;*
- ?? *piccoli aggiornamenti e modifiche alle "Norme di Attuazione" (Cfr. punto 2 – Relazione Illustrativa della variazione urbanistica)*

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

**consultato** il Servizio Programmazione Viabilità in data 16/11/2010;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo con deliberazione n. 37 del 29/09/2010, le seguenti osservazioni:

?? in riferimento alla proposta di recepire con la Variante in oggetto le modifiche viabilistiche individuate negli elaborati del Programma Unitario di Coordinamento (P.U.C), si osserva che la piattaforma stradale descritta al Punto 7 della *Relazione Illustrativa della Variazione urbanistica*, in cui è citato: *"La via Valpellice (S.P. 161) deve avere una larghezza totale minima di 19 mt, dotate di due corsie di scorrimento della larghezza di 3,5 mt divise da spartitraffico della larghezza di 1 mt, due corsie complanari per accesso/recesso ai parcheggi posti a lato strada o agli insedimamenti della larghezza di mt 3,5, pista ciclopedonale di mt2"* non parrebbe conforme con le piattaforme stradali codificate con il Decreto Ministeriale del 05/11/2001 *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"*; pertanto, nel rispetto del D.M. sopra richiamato, si ripropone quanto suggerito con determinazione a firma congiunta del dirigente del Servizio Urbanistica e del Servizio Programmazione Viabilità n. 40/18916 del 30/04/2009, (redatta sulla scorta del P.U.C. - trasmesso in data 18/02/2009 dal Comune di San Secondo di Pinerolo), in cui è citato: "...La soluzione indicata nel P.U.C. di trasformare la S.P. n. 161 ..... appare non coerente con gli indirizzi pregressi tra il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino e il Comune, infatti, in tali occasioni, il Servizio provinciale proponeva di mantenere una viabilità con caratteristiche geometriche riconducibili ad una C1 ma con due complanari, separate con spartitraffico dalla carreggiata centrale, per consentire l'accesso ai parcheggi e agli accessi dei privati in modo indipendente.";

?? a titolo di apporto collaborativo, non avendo trovato menzione nella *Relazione Illustrativa*, si rammenta che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è subordinata all'autorizzazione dell'A.S.L. competente per territorio. La normativa che regola la riduzione dell'ampiezza della

fascia cimiteriale è di per se materia complessa e oggetto di sentenze giurisprudenziali contrapposte; a titolo di apporto collaborativo si ricorda:

?? la Circolare P.G.R. n. 16/URE del 16/12/1987 la quale fornisce precise disposizioni in *“merito agli adempimenti procedurali da seguire per ridurre la fascia cimiteriale”*. La stessa circolare recita *“Le amministrazioni comunali che inoltrano alla regione per l’approvazione un piano regolatore con fascia di rispetto ridotta devono, in ogni caso, documentare la legittimità di tali previsioni producendo, contestualmente all’inoltro del piano, copia conforme del provvedimento di riduzione della fascia di rispetto emanata dall’autorità pro tempore competente. A conclusione si ricorda che, considerata l’esigenza di disporre di aree per l’espansione cimiteriale, la richiesta della riduzione delle fasce di rispetto deve essere considerata eccezionale e si sottolinea l’opportunità che i comuni che hanno già usufruito in passato di riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale, in sede di approvazione di P.R.G. o di variante, estendano nuovamente il vincolo sui lati o per le parti ancora non compromesse”*

?? la Circolare della Regione Piemonte n. 1867/48/767 del 17/03/1995 in cui è citato: *“.....sono valutate positivamente....per ragioni di pubblico interesse, quali la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quando risulti evidente l'impossibilità di localizzare tali infrastrutture in altre zone del territorio comunale.”*;

?? la Circolare della Regione Piemonte n. 7579/27.002 del 06/07/1998 in cui è citato: *“.....veniva altresì prevista la possibilità di riduzione della fascia per ragioni di pubblico interesse....., limitatamente alla sola area di pertinenza dell'opera stessa...”*;

?? la Legge n. 166 del 2002 ribadisce *“Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre ....”*,

?? si suggerisce di verificare se la proposta di realizzare un parcheggio privato SP7 di 24.584 mq a servizio del Castello di Miradolo rientri o meno nelle categorie di interventi da sottoporre alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Comunale ai sensi della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, rendendo di fatto obbligatorio, qualora compreso, l’assoggettamento della Variante al Piano al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come specificato al paragrafo denominato *“Ambito di applicazione”* della D.G.R. n. 12-8931/2008. Si rammenta inoltre che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza il procedimento di V.A.S., ove prescritto, **sono annullabili** per violazione di legge;

?? come si evince dalla *Relazione Illustrativa della Variazione urbanistica*, nell’articolo inerente la verifica dimensionale della Variante, si osserva che le aree produttive complessive esistenti e in progetto del Piano sono pari a 348.306 mq; ne consegue che il 6% (incremento consentito per i Comuni con meno di 10.000 abitanti punto f, comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.) assomma a 20.898,36 mq e non a 23.058 mq come invece emerge dalla *Relazione Illustrativa*;

?? dalla documentazione inviata non si evince se gli incrementi delle aree a Servizi dell’ambito produttivo *Apf2.3* e dell’area commerciale *IC11* siano conseguenza di un precedente mancato rispetto degli standards urbanistici definiti dall’art. 21 della L.R. 56/77 per l’area produttiva e

dalla Legge 122/89 e art. 21 L.R. 56/77 per l'area commerciale; infatti, nel caso in specie si tratterebbe di un incremento della superficie territoriale anche se privo di capacità edificatoria e pertanto da comprendere nel limite del 6% definito dalla Legge Regionale;

?? si suggerisce, infine, di valutare la "*superficie esistente*" dell'area a Servizi S13, presente nella Scheda n. 47 – "*Aree per attrezzature e Servizi pubblici esistenti e in progetto*", la quale parrebbe determinare una superficie complessiva di 3.598 mq in luogo di un più corretto 3.641 di mq (conseguenza dell'aumento definito con la Variante in oggetto);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 03/12/2010

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale